

Allegato "A"

INDICE

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE

CARATTERISTICHE ed OGGETTO - DURATA

- Art. 1 * DENOMINAZIONE
- Art. 2 * SEDE
- Art. 3 * OGGETTO SOCIALE
- Art. 4 * DURATA

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI

- TITOLI di DEBITO - ORGANI SOCIETARI

- Art. 5 * CAPITALE SOCIALE
- Art. 6 * PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ALLA SOCIETA'
- Art. 7 * CARATTERISTICHE DELLE PARTECIPAZIONI E DIRITTI DEI SOCI
- Art. 8 * DIRITTO DI RECESSO e LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
- Art. 9 * UNICO SOCIO
- Art. 10 * FORME DI FINANZIAMENTO
- Art. 11 * TITOLI DI DEBITO
- Art. 12 * ORGANI DELLA SOCIETA'

Titolo III

ASSEMBLEA

- Art. 13 * DECISIONI DEI SOCI
- Art. 14 * PRESIDENZA DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI e VERBALIZZAZIONE
- Art. 15 * CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE
- Art. 16 * INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
- Art. 17 * ASSEMBLEA: COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE

- Art. 18 * DURATA IN CARICA ED INCOMPATIBILITA'
- Art. 19 * NOMINA, SOSTITUZIONE E COMPENSI
- Art. 20 * VICEPRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO.
- Art. 21 * CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, VERBALIZZAZIONE in caso di AMMINISTRATORE UNICO
- Art. 22 * CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, QUORUM DI DELIBERAZIONE, VERBALIZZAZIONE in caso di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
- Art. 23 * POTERI E RAPPRESENTANZA
- Art. 24 * DIRETTORE ED EVENTUALI ALTRI RAPPRESENTANTI
- Art. 25 * AZIONE DI RESPONSABILITÀ

Titolo V

COLLEGIO SINDACALE O SINDACO UNICO e REVISORE

- Art. 26 * COLLEGIO SINDACALE O SINDACO UNICO
- Art. 27 * REVISORE

Titolo VI

BILANCIO ED UTILI

- Art. 28 * ESERCIZIO SOCIALE, BILANCI e DESTINAZIONE DEGLI UTILI E DIVIDENDI

Titolo VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

- Art. 29 * SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Titolo VIII

NORME PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO

Art. 30 * NORME PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO DELL'ENTE PUBBLICO SULLA SOCIETA' "IN HOUSE".

Titolo IX

CONTROVERSIE E RINVIO

Art. 31 * CONTROVERSIE

Art. 32 * RINVIO

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE

CARATTERISTICHE ed OGGETTO - DURATA

Articolo 1 * DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita, secondo l'assetto in house providing coerentemente con i principi di derivazione comunitaria e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, una Società a responsabilità limitata denominata

"AMIAS SERVIZI S.R.L.".

Articolo 2 * SEDE

2.1 La Società ha sede in Selvino (BG).

2.2 L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede nel territorio anche di altro Comune della Provincia di Bergamo ed istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane.

2.3 Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società, a tutti gli effetti di Legge, si intende quello risultante dal Libro dei Soci. E' onere del/i Socio/i comunicare alla Società l'eventuale cambio della propria sede giuridica.

Articolo 3 * OGGETTO SOCIALE

3.1. La Società ha per oggetto la proprietà e la gestione di reti, impianti, dotazioni, e l'erogazione di servizi ed attività strumentali, relativamente a quanto segue:

- a) ciclo idrico integrato (acquedotto, fognature, depurazione), fino al subentro, nella relativa gestione, da parte del gestore unico nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo;
- b) energia elettrica (produzione da fonti tradizionali e fonti rinnovabili, distribuzione);
- c) ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, spazzamento, smaltimento);
- d) pubblica illuminazione;
- e) sgombero della neve;
- f) aree pubbliche a verde e parchi giochi;
- g) servizi cimiteriali;
- h) manutenzione degli immobili, delle strade e delle infrastrutture comunali;
- i) trasporto pubblico locale attuato mediante la funivia Albino - Selvino e di altri impianti a fune;
- l) impianti sportivi;
- m) parcheggi pubblici;
- n) attività turistiche;

- o) tributi locali;
- p) altri servizi pubblici.

3.2 La Società potrà svolgere i servizi pubblici locali, le attività strumentali e le altre gestioni ammesse dalla normativa vigente in affidamento diretto, avendo la Società tutte le previste caratteristiche di società "in house", e precisamente:

- a) totale partecipazione pubblica degli enti pubblici di cui al successivo articolo 6, comma 1;
- b) realizzazione di almeno l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, fermo che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società;
- c) esercizio sulla Società, da parte dell'ente o degli enti soci, di un controllo analogo a quello che questi ultimi esercitano sui propri uffici, mediante un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società.

3.3 Con riferimento agli ambiti definiti dai precedenti commi, la Società può compiere attività di studio, di consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esista una espressa riserva di legge.

3.4 La Società può svolgere attività strumentali, connesse, complementari ed affini a quelle indicate ai precedenti commi. In particolare, in relazione al servizio di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, la Società può costituire un Gruppo di acquisto, di cui all'art 1, comma 65, Legge n. 124/2017 e ss.mm.ii., ossia un soggetto associativo costituito al fine di selezionare uno o più venditori per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali del Comune di Selvino (BG), senza divenire controparte del contratto di somministrazione, e promuovere le offerte commerciali di energia elettrica con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte, nonché alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori.

3.5 La Società può assumere partecipazioni o interessenze in altre Società o imprese, di nuova costituzione o esistenti, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio. Essa può compiere tutte le operazioni utili od indispensabili al raggiungimento dell'oggetto Sociale e così in particolare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società, enti ed imprese aventi finalità analoghe, affini o connesse alle proprie (a scopo di stabile investimento e non ai fini del collocamento). È esclusa dall'oggetto sociale qualsiasi tipo di raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma, in relazione alle leggi in materia come vigenti. Essa può

ricevere o prestare fidejussioni ed apporre avalli per obbligazioni o debiti anche di terzi, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali e personali, compatibilmente con le norme di legge. In ogni caso sono espressamente e tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs n. 385/93 nonché quelle riservate alle Società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della Legge 2 gennaio 1991 n. 1, richiamate in specie le norme abrogative e modificative di cui al D.Lgs. 23 luglio 1996 n. 415.

3.6 In ottemperanza alle prescrizioni in materia di unbundling funzionale per i settori dell'energia elettrica e del gas di cui alla Deliberazione 22 giugno 2015 n. 296/2015/R/COM e relativo allegato A (TIUF) emanata dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, con cui sono state recepite le indicazioni fornite, dapprima, dalla normativa comunitaria con le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e, successivamente, da quella nazionale con n il D. Lgs. n. 93/11, la Società si propone lo scopo di:

- a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Art. 4 * DURATA

4.1 La durata della Società è fissata sino al 31/12/2050; essa è suscettibile di proroga mediante delibera dell'Assemblea dei Soci; quest'ultima può disporre lo scioglimento anticipato della Società.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI

- TITOLI di DEBITO - ORGANI SOCIETARI

Art. 5 * CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.860.000,00 (unmilioneottocentosessantamila/00) ed è diviso in partecipazioni ai sensi di Legge.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, anche con conferimenti in denaro o in natura.

I versamenti in denaro del capitale sociale sono richiesti dall'organo amministrativo nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto della legge e della deliberazione assembleare.

A carico dei Soci in ritardo con i versamenti di cui sopra decorre l'interesse legale; al caso del Socio moroso si applicano la procedura di diffida, la vendita delle sue partecipazioni, il diritto di prelazione degli altri soci nell'acquisto ai sensi di legge e del presente statuto.

Art. 6 * PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ALLA SOCIETA'

6.1 Possono partecipare alla Società:

- a) il Comune di Selvino;
- b) altri Comuni;
- c) altri Enti Pubblici qualora la normativa in materia lo consenta e con le modalità dalla stessa prevista.

6.2 La partecipazione del Comune di Selvino alla società deve essere superiore al 50%

6.3 L'annotazione nel libro soci del trasferimento delle partecipazioni che comporti violazione dei divieti di cui sopra deve essere rifiutata dalla Società per le parti eccedenti le percentuali stabilite.

L'ingresso di nuovi soci potrà avvenire a seguito di aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione oppure a seguito di cessione di una parte del capitale da parte dei soci, nel rispetto dei limiti stabiliti nel presente articolo e con le modalità stabilite al successivo articolo 7.

Art. 7 * CARATTERISTICHE DELLE PARTECIPAZIONI

E DIRITTI DEI SOCI

7.1 Le partecipazioni sono nominative e sono trasferibili esclusivamente a favore dei soggetti indicati all'articolo 6, e con i limiti in esso contenuti.

Esse attribuiscono a norma di legge ai titolari delle partecipazioni di capitale sociale uguali diritti, proporzionalmente alla loro entità.

7.2 Il socio che intende vendere in tutto o in parte le partecipazioni possedute deve informarne con lettera raccomandata A.R. l'Organo Amministrativo, specificando il prezzo, le condizioni della cessione stessa ed la parte cessionaria.

L'organo amministrativo, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà darne avviso a ciascun socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I soci potranno rendersi acquirenti delle partecipazioni offerte in vendita in proporzione alle partecipazioni rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale Sociale.

Entro trenta giorni dalla ricezione della lettera di informazione, i soci interessati all'acquisto dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono esercitare il diritto di prelazione, entro quali limiti, e se accettano il prezzo di vendita e le altre condizioni eventualmente indicate.

In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari.

L'esercizio del diritto di prelazione deve comunque avvenire, a pena di decadenza, per l'intera partecipazione offerta.

In tal caso le partecipazioni offerte in vendita potranno essere acquistate dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

Ove un socio non intendesse acquistare le partecipazioni offerte, il suo diritto si trasferirà agli altri in proporzione

alle partecipazioni già possedute.

Nel caso più soci intendessero acquistare le partecipazioni in vendita, l'acquisto sarà suddiviso tra loro in proporzione al capitale già posseduto, sempre che sia rispettato il requisito di cui al comma precedente, cioè che le prelazioni coprano l'intera partecipazione offerta.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, le partecipazioni potranno essere cedute a terzi al prezzo e alle condizioni originariamente comunicati, entro il termine massimo di sei mesi dalla data in cui è avvenuta la rinuncia stessa, e nel rispetto di quanto previsto nel presente statuto.

7.3 In sede di aumento del capitale sociale, i Soci hanno diritto alla sottoscrizione delle partecipazioni di nuova emissione, in proporzione alla misura del capitale già effettivamente da essi posseduto, quale rilevabile dall'iscrizione nel Libro dei Soci alla data della assemblea deliberante l'aumento.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento di capitale deve essere esercitato dai soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun Socio recante l'avviso di offerta di sottoscrizione delle nuove partecipazioni.

I Soci che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle eventuali partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la delibera assembleare di aumento di capitale non lo escluda.

Se l'aumento del capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, l'organo amministrativo può disporre il collocamento presso terzi soggetti rientranti nelle categorie elencate all'articolo 6 del presente statuto, a meno che la delibera assembleare di aumento del capitale non lo escluda.

Quando l'interesse della Società lo esigesse, il diritto di opzione spettante ai soci sulle partecipazioni di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione assembleare portante l'aumento del capitale approvata con la maggioranza di cui all'art. 2441 - IV e V comma - del Codice civile.

In tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione di rinuncia dell'opzione il diritto di recesso dalla Società a norma dell'art. 2473 C.C..

Art. 8 * DIRITTO DI RECESSO E LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

8.1 Ha diritto di recedere il Socio che non abbia concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede sociale all'estero;

- f) il compimento di operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci, ai sensi di quanto stabilito all'art. 6 del presente Statuto;
- g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- h) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- i) l'aumento di capitale, mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a soggetti rientranti nelle categorie previste dall'articolo 6 del presente statuto, pur sempre nel rispetto di quanto stabilito nello stesso.

In relazione a quanto disposto dall'art. 2496 C.C., comma 2°, il diritto di recesso non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

8.2 Il socio che intende recedere dalla società deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare, o se non prevista tale iscrizione, dalla data di trascrizione nel Libro delle Decisioni delle Assemblee od in quello delle Decisioni dell'organo amministrativo.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione assembleare, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possano dare luogo all'esercizio del diritto di recesso entro 10 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

In detta raccomandata il socio deve elencare:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti il procedimento;
- c) il valore nominale della partecipazione al capitale sociale da esso posseduta.

8.3 Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la raccomandata contenente l'intento del recesso è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato, e se già stato esercitato è privo di efficacia, se entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio o dalla richiesta del recesso, la Società:

- a) revoca la delibera che ha legittimato il recesso;
- b) delibera lo scioglimento della Società.

8.4 I criteri di determinazione del valore delle partecipazioni sono determinati secondo i criteri stabiliti nell'articolo 2437 ter del Codice Civile.

Con riferimento alle prospettive reddituali della società, esse sono calcolate tramite il metodo patrimoniale reddituale, che tenga conto anche dell'eventuale avviamento.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni,

secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 5, c.c.

Art. 9 * UNICO SOCIO

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni dell'organo amministrativo devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 10 * FORME DI FINANZIAMENTO

La Società potrà essere finanziata dai soci che siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e siano detentori di una partecipazione pari ad almeno il 2% (due per cento) dell'ammontare del capitale sociale, con diritto alla restituzione delle somme, anche in misura non proporzionale alle partecipazioni da ciascuno possedute.

I soci possono accordare prestiti, anche infruttiferi, ed erogare fondi con diritto di rimborso, alla Società, ai sensi e nei limiti delle vigenti Leggi e quindi secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti Leggi le somme versate dagli soci si considerano a mutuo con applicazione del tasso d'interesse legale se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della Società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del Codice Civile.

Art. 11 * TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito di cui all' art. 2483 c.c. con decisione dell'assemblea dei soci.

I titoli di debito potranno essere sottoscritti solo da

investitori professionali. In caso di successiva circolazione si applica l'art. 2483, comma 2.

Art. 12 * ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione;
- il Collegio Sindacale o Sindaco Unico o Revisore.
- il Gestore Indipendente, nominato dall'organo amministrativo dell'impresa ai sensi dell'articolo 12 del Testo Integrato Unbundling Funzionale (TIUF), allegato alla deliberazione 292/16/R/com dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Il Gestore Indipendente di cui sopra viene nominato salvo che vengano provvedimenti normativi, in ottica di semplificazione, che consentano di non provvedere alla nomina.

Salvo quanto al punto precedente, opera il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società, nonché comitati con funzioni consultive o di proposta.

Titolo III

ASSEMBLEA

Art. 13 * DECISIONI DEI SOCI

13.1 L'Assemblea oltre a deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno:

- a) approva il bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) elegge e revoca gli Amministratori e le relative attribuzioni di poteri;
- c) nomina il Presidente del Collegio Sindacale e gli altri Sindaci effettivi e supplenti, o il Sindaco unico, e / o il soggetto cui è demandato lo svolgimento della revisione legale dei conti;
- d) determina il compenso degli Amministratori e dei sindaci, o del soggetto a cui è demandato lo svolgimento della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dell'organo amministrativo e dei sindaci;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari.
- g) le modificazioni dello statuto;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l) approva gli indirizzi in materia di ricavi societari;
- m) approva il piano pluriennale ed il budget annuale, con evidenziazione degli acquisti di importo superiore ad euro 40.000;
- n) delibera circa gli acquisti e le cessioni di beni immobili e mobili d'importo superiore al 10% (dieci per cento) del Patrimonio Netto come da ultimo Bilancio approvato, l'acquisizione di partecipazioni ad altri Enti o Società, la costituzione di società controllate e/o partecipate, la cessione di

partecipazioni in essere;

o) ogni operazione societaria, non compresa nel punto precedente, che comporti rilevanti modifiche agli equilibri economico-finanziari, alle modalità di gestione operativa, alla dimensione attuale e prospettica dell'assetto organizzativo e dell'organico societario;

p) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

Oltre le materie di cui sopra sono di competenza dell'assemblea dei Soci:

- le decisioni sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione;

- le decisioni sugli argomenti per i quali i soci, che rappresentano un terzo del capitale sociale, richiedano l'adozione di una decisione assembleare.

13.2 E' necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

13.3 Le decisioni dei Soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 14 * PRESIDENZA DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI E VERBALIZZAZIONE

14.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento nell'ordine, al vice Presidente e all'amministratore delegato, se nominati.

Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta al momento con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non Socio, e se lo crede opportuno due scrutatori, anche estranei.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Nel caso d'assenza o impedimento della persona designata, l'Assemblea individua tra i Soci la persona incaricata di presiedere la seduta.

14.2 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel Libro delle decisioni dei Soci.

Art. 15 * CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

15.1 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo o quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del Capitale Sociale, mediante avviso comunicato ai

Soci mediante posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, fax, e-mail od altri mezzi analoghi, inviati almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea. Tale differente sistema di convocazione potrà essere adottato nei confronti di quei Soci che avranno comunicato di essere in possesso dei mezzi idonei alla ricezione del messaggio e purché i loro specifici indirizzi siano riportati nel Libro Soci. L'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo deve essere convocata mediante avvisi inviati almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea.

15.2 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Tale termine potrà essere elevato a 180 (centoottanta) giorni ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

Non è consentita la redazione del bilancio in forma abbreviata.

15.3 La convocazione dell'Assemblea è di norma presso la sede sociale; essa può essere indetta in altro luogo, purché nell'ambito della Provincia di Bergamo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda convocazione od ulteriori convocazioni, qualora la prima vada deserta.

15.4 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati.

Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli

intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

Art. 16 * INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

16.1 Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i Soci iscritti nel Libro Soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, obbligano tutti i Soci.

16.2 Ogni Socio, che abbia diritto d'intervento in Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona anche non socia, secondo quanto previsto dall'articolo 2372 C.C. Ogni persona, socia o non, non può avere più di tre deleghe.

I soci possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere inficiata dall'abbandono dell'adunanza da parte di alcuno degli intervenuti.

16.3 L'organo amministrativo, il Collegio Sindacale o il Sindaco unico, e/o il soggetto cui è demandato lo svolgimento della revisione legale dei conti partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione.

Il Presidente della seduta può ammettere all'Assemblea stessa dipendenti della Società, o consulenti esterni, al fine di fornire specifiche notizie ai Soci.

Art. 17 * ASSEMBLEA: COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

17.1 L'Assemblea, in prima e successive convocazioni, è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto Cod.Civ.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione posseduta.

17.2 L'assemblea delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del Capitale Sociale, ed in particolare per le decisioni inerenti:

- alle modificazioni dello Statuto;
- alla cessione dell'azienda o ramo di essa;
- alle operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- alle operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- a richieste rivolte all'assemblea dall'organo amministrativo o dai soci che rappresentino almeno un terzo del Capitale

Sociale.

17.3 L'assemblea delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno i 4/5 (quattro quinti) del Capitale Sociale, per le decisioni inerenti:

- la fusione e la scissione della Società;
- l'emissione di Titoli di Debito;
- lo scioglimento della società.

17.4 In mancanza delle formalità di convocazione di cui all'articolo 15 del presente statuto, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente l'intero Capitale Sociale, e l'organo amministrativo, il Collegio Sindacale o il Sindaco unico, e/o il soggetto cui è demandato lo svolgimento della revisione legale dei conti siano presenti od informati della seduta e degli argomenti in trattazione.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In tal caso occorre che i componenti effettivi del Collegio Sindacale assenti dall'adunanza rilascino una dichiarazione, da conservarsi agli atti della Società, da cui risulti che essi siano stati informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'Assemblea sono comunicate ai Sindaci che sono risultati assenti.

17.5 Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. La nomina alle cariche Sociali può avvenire per acclamazione se nessun Socio vi si oppone.

E' previsto lo scrutinio segreto nelle deliberazioni aventi ad oggetto la qualità, le caratteristiche, le valutazioni su persone socie della società.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 18 * DURATA IN CARICA ED INCOMPATIBILITA'

18.1 La Società è amministrata, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea dei soci, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) membri, nel rispetto delle norme vigenti.

L'Assemblea delibera sulla composizione del Consiglio di Amministrazione assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere.

Gli Amministratori, che possono anche non essere Soci, durano in carica tre anni qualora l'Assemblea, nell'effettuare la nomina, non stabilisca una durata inferiore o superiore ma non oltre i cinque anni, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

18.2 Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.

Non possono ricoprire la carica di Amministratori coloro che:

- a) si trovino nelle situazioni di inconferibilità, incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;
- b) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure; il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;
- c) siano in lite con la Società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di direzione di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società;
- d) siano amministratori o dipendenti di Enti o persone giuridiche Soci.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico o al Revisore legale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio.

Art. 19 * NOMINA, SOSTITUZIONE E COMPENSI

19.1 Qualora, nel corso dell'esercizio, venga a mancare per qualsiasi motivo l'Amministratore Unico od un membro del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio Sindacale, provvede senza indugio e, comunque, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione dell'Assemblea, che dovrà procedere alla nomina di altro Amministratore Unico o Consigliere, la cui durata in carica sarà pari al periodo in cui avrebbe dovuto rimanere nell'ufficio il soggetto da sostituire.

19.2 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si riterrà automaticamente decaduto l'intero Consiglio e il Collegio Sindacale dovrà immediatamente convocare l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti il Consiglio stesso.

Una volta raggiunto il termine naturale della propria durata in carica, gli Amministratori scaduti possono adottare solo atti di ordinaria amministrazione nei successivi 45 giorni.

19.3 Al termine della durata della carica dell'organo amministrativo, l'Assemblea deve essere convocata non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Liste di candidati possono essere presentate dai Soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) per cento delle partecipazioni aventi diritto di voto nella Assemblea. Le liste sono rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza.

19.4 Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura dei Soci presentatori, la dichiarazione di accettazione della candidatura e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità

e/o di decadenza, nonché una esauriente descrizione del curriculum dei candidati.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.

19.5 Ogni socio ha diritto di votare una sola lista.

In caso di elezione dell'Amministratore Unico, risulterà eletto colui che avrà ottenuto maggiori voti di lista. In caso di parità è preferito il candidato più anziano di età.

In caso di elezione del Consiglio d'Amministrazione, i voti ottenuti saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque secondo il numero dei consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ogni singola lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano d'età.

19.6 All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni di ufficio.

Il compenso spettante all'organo amministrativo è stabilito dall'Assemblea prima della votazione per la nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo, sulla base del compenso complessivo deliberato dall'Assemblea, determina la misura dei compensi singolarmente spettanti ai suoi membri nel rispetto della normativa vigente.

Opera il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

Art. 20 * VICEPRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO.

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, sceglie tra i propri membri il Presidente e può eleggere anche un Vice Presidente che, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può, ove lo ritenga opportuno, nominare un solo amministratore delegato determinandone i poteri ed i limiti ai sensi dell'art. 2381 codice civile, salvo il caso di deleghe attribuite anche al Presidente a fronte di specifica preventiva autorizzazione assembleare.

Art. 21 * CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, VERBALIZZAZIONE in caso di AMMINISTRATORE UNICO

21.1 L'Amministratore Unico si auto-convoca per iscritto e si pone in seduta, anche fuori dalla sede sociale, ma all'interno del territorio della Provincia di Bergamo, tutte le volte che lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico o dal revisore.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da

spedire anche a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico od al Revisore, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente, o via telefax, o via posta elettronica, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

21.2 Le deliberazioni dell'Amministratore Unico sono validamente assunte:

- con la presenza della maggioranza del Collegio Sindacale, quando i membri effettivi risultino essere stati tutti debitamente informati, o con la presenza del Sindaco Unico, e / o del Revisore legale;

- anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti, oltre all'Amministratore unico, tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale in carica o il Sindaco Unico, e / o del Revisore legale.

Delle deliberazioni dell'Amministratore Unico si redige apposito verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Segretario.

Ove sia richiesto dalla Legge, e in caso lo richieda l'Amministratore Unico, la verbalizzazione della seduta può essere attribuita ad un Notaio.

Art. 22 * CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, QUORUM DI DELIBERAZIONE, VERBALIZZAZIONE in caso di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

22.1 Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, ma all'interno del territorio della Provincia di Bergamo, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio stesso dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico o dal revisore.

La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A.R., contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun Consigliere e a ciascun membro del Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico o dal revisore, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente, o via telefax, o per posta elettronica (e-mail), almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche mediante videoconferenza o altri sistemi di telecomunicazione. In tali casi si osserveranno le medesime modalità previste per le assemblee dal precedente articolo 15.

22.2 Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri, e, se nominati, i membri effettivi del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico o il Revisore o risultino essere stati tutti debitamente informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritengano sufficientemente informati.

22.3 Ogni Consigliere dispone di un voto e non può farsi rappresentare da alcuno.

Il Consiglio è presieduto dal proprio Presidente, in mancanza dal Vicepresidente, se nominato, altrimenti dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

22.4 Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario, da trascriversi sul Libro sociale delle Adunanze e delle Deliberazioni del C.d.A..

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei presenti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, dei dissenzienti e degli astenuti;
- d) il deliberato della seduta;
- e) su richiesta dei consiglieri, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Ove sia richiesto dalla Legge, e in caso lo richieda l'organo amministrativo, la verbalizzazione della seduta può essere attribuita ad un Notaio.

Art. 23 * POTERI E RAPPRESENTANZA

23.1 L'organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali le quali, dalla legge o dallo Statuto, non siano riservate all'Assemblea.

23.2 In conformità agli indirizzi dell'Assemblea, l'organo amministrativo predispone gli eventuali opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza; cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi ed alle attività forniti dalla Società; promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati ed alle attività svolte e sul livello di gradimento delle prestazioni stesse.

23.3 Spetta all'Amministratore Unico od al Presidente od al vice Presidente del Consiglio di amministrazione o all'Amministratore Delegato, se nominato, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze per ogni grado di giurisdizione, ed anche per giudizio di revocazione e cassazione, nonché la nomina di avvocati e procuratori ad hoc.

23.4 Il Consiglio di Amministrazione non può delegare le

attribuzioni indicate nell'articolo 2381 Codice Civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre disposizioni vigenti.

Le cariche di Presidente e di amministratore delegato sono cumulabili.

Spetta, inoltre, all'organo amministrativo, a titolo esemplificativo:

a) nominare il Gestore Indipendente ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato A della Deliberazione 22 giugno 2015 n. 296/2015/R/COM s.m.i., salvo quanto previsto all'art.12 c.2 del presente Statuto;

b) nominare il Responsabile della conformità ai sensi dell'art. 15 dell'Allegato A della Deliberazione 22 giugno 2015 n. 296/2015/R/COM s.m.i., salvo che il Gestore Indipendente di cui sopra non sia nominato;

c) porre in essere ogni altro adempimento necessario per l'attuazione delle prescrizioni normative e regolamentari in materia di unbundling funzionale.

23.5 Su tutte le decisioni dell'organo amministrativo che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture di cui al comma 14.2 lettera a) del TIUF, in ottemperanza alle prescrizioni in materia di Unbundling funzionale, il Gestore Indipendente (se nominato) esprime parere vincolante.

Art. 24 * DIRETTORE ED EVENTUALI ALTRI RAPPRESENTANTI

24.1 L'organo amministrativo può altresì nominare un direttore generale, direttori e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinando i rispettivi poteri ed emolumenti. La carica di amministratore delegato e quella di direttore generale non sono tra loro cumulabili.

L'organo amministrativo:

a) dovrà verificare che il Direttore generale sia in possesso di provate competenze professionali e delle necessarie capacità tecniche e manageriali nelle attività che costituiscono l'oggetto sociale;

b) potrà conferire al Direttore un mandato non superiore a cinque anni, rinnovabile, identificando la tipologia contrattuale intercorrente tra lo stesso e la Società;

c) dovrà fissare le deleghe di responsabilità ed i poteri di firma del Direttore mediante procura speciale registrata e depositata al registro Imprese;

d) dovrà definire le cause di revoca o risoluzione del rapporto col Direttore.

Art.25 * AZIONE DI RESPONSABILITÀ

25.1 L'azione di responsabilità, da parte di ciascun Socio, contro l'organo amministrativo può essere oggetto, da parte della Società, di rinuncia all'azione o di transazione, con il voto favorevole, in Assemblea, di tanti Soci che rappresentino almeno i 7/10 (sette decimi) del Capitale Sociale e purchè non vi sia opposizione di soci portatori di almeno i 2/10 (due

decimi) del Capitale stesso.

Titolo V

COLLEGIO SINDACALE O SINDACO UNICO e REVISORE

Art. 26 * COLLEGIO SINDACALE O SINDACO UNICO

26.1 L'Assemblea nomina il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, e due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge, assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere.

Quando la Legge lo consenta, il Collegio Sindacale (o il Sindaco Unico) mantiene le funzioni di revisione legale, salvo diversa previsione dell'assemblea.

26.2 Il Sindaco Unico o il Collegio sindacale dura in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. I sindaci sono rieleggibili.

Il collegio sindacale, salvo che non vi provveda direttamente l'Assemblea, elegge tra i suoi membri effettivi il proprio Presidente.

Il Sindaco Unico o il collegio sindacale ed i suoi membri assumono i doveri, sono investiti dei poteri, sono assoggettati alle clausole di incompatibilità ed ai requisiti di onorabilità, e professionalità ed autonomia previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia.

Il loro compenso è determinato nel rispetto della normativa vigente.

26.3 Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Esso può:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie all'organo amministrativo sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

I Sindaci effettivi assistono alle Assemblee ed alle sedute dell'organo amministrativo. Non sono giustificate assenze senza giusta causa.

26.4 Il Sindaco Unico opera o il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Il Collegio Sindacale viene convocato dal suo Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco e nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsivoglia sistema di comunicazione (compresi telefax e posta elettronica).

Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito ed atto ad operare e deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri effettivi del Collegio stesso.

Il verbale delle riunioni, sottoscritto dagli intervenuti, è trascritto nell'apposito libro; al Sindaco dissenziente spetta il diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio

dissenso.

L'assenza, senza giustificato motivo, di un Sindaco a due riunioni delle quattro sedute minime del Collegio Sindacale in un esercizio, comporta la possibilità di revoca del Sindaco stesso da parte dell'Assemblea, con convalida a mezzo di decreto del Presidente del Tribunale, sentito l'interessato.

Art. 27 * REVISORE

27.1 Qualora la società sia quotata in borsa, o sia tenuta per legge a redigere il bilancio consolidato, o normative di settore lo richiedano, la revisione legale dei conti viene affidata al revisore od ad una società di revisione, che:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

27.2 L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo, nel rispetto della normativa vigente, per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore o la società di revisione devono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies del codice civile.

In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Titolo VI

BILANCIO ED UTILI

Art.28 * ESERCIZIO SOCIALE, BILANCI e DESTINAZIONE DEGLI UTILI E DIVIDENDI

28.1 L'esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio Sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere compilato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea.

Ove sussistano le suddette particolari esigenze, le stesse saranno segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla

gestione.

28.2 L'utile netto di bilancio è ripartito dall'Assemblea - su proposta dell'organo amministrativo - come segue:

- il 5% (cinque per cento), alla Riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto almeno il quinto del Capitale Sociale;
- il rimanente, a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del Dividendo ai Soci, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte al Fondo di Riserva straordinario, od ad altri Fondi di accantonamento speciale.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo entro i termini che verranno annualmente fissati da quest'ultimo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

28.3 E' predisposta annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio, la relazione sul governo societario che contiene le informazioni afferenti gli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale adottati e le altre informazioni previste dalla legge.

Titolo VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 29 * SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più Liquidatori, fissandone i poteri, i termini ed i compensi. I Liquidatori determineranno le modalità della liquidazione, ripartendo il Patrimonio Netto sociale secondo le partecipazioni alla Società dei Comuni Soci, tenendo conto, ove possibile, di quanto previsto nel presente Statuto afferente il Diritto di Recesso, ed evitando disparità tra Soci eventualmente conferenti beni in concessione ed altri Soci.

Titolo VIII

NORME PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO

Art. 30 * NORME PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO DELL'ENTE PUBBLICO SULLA SOCIETA' "IN HOUSE".

30.1 Oltre che attraverso le previsioni del presente statuto, il controllo analogo di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera c) è svolto anche attraverso opportune previsioni all'interno dei contratti di servizio.

Le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell'operato della società, nell'espletamento delle attività ed esercizio dei servizi affidati debbono assicurare che i livelli e le condizioni di erogazione del servizio, anche con riferimento a standard quali - quantitativi, siano conformi al contratto di servizio, alla carta dei servizi e comunque adeguati alle esigenze dei cittadini e degli altri utenti.

Il controllo analogo si esercita anche attraverso modifiche al contratto di servizio, in relazione alle esigenze degli Enti soci, al fine di consentire alla società di predisporre, in

tempi e quantità condivise, le risorse necessarie per farvi fronte.

Il controllo analogo prevede la richiesta, da parte degli Enti soci, di documentazione specifica alla società, e l'attenta verifica della stessa, nonché la possibilità di attivare ispezioni, direttamente o per il tramite di operatori esterni incaricati, alle quali può seguire, se del caso, formale diffida. L'indirizzo, la vigilanza ed il controllo economico - finanziario degli Enti soci si esercitano anche attraverso procedure di pianificazione pluriennale, previsione annuale, consuntivazione secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria degli Enti soci.

La società è soggetta a sanzioni nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nei contratti di servizio, sino alla possibilità di interruzione degli affidamenti dei servizi nei casi di maggiore gravità.

Titolo IX

CONTROVERSIE E RINVIO

Art. 31 * Controversie

31.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto qualsiasi diritto sarà devoluta al Tribunale ordinario.

Art. 32 * Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia, nel rispetto delle norme per tempo vigenti in materia di società a capitale pubblico locale.